

REPUBBLICA ITALIANA

BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE PUGLIA

Poste Italiane S.p.A. - Spedizione in Abbonamento Postale - 70% - DCB S1/PZ

Anno XLIII

BARI, 21 MAGGIO 2012

N. 73



Sede Presidenza Giunta Regionale

*Leggi e Regolamenti regionali
Deliberazioni del Consiglio e della Giunta*

Il Bollettino Ufficiale della Regione Puglia si pubblica con frequenza infrasettimanale ed è diviso in due parti.

Nella parte I sono pubblicati:

- a) sentenze ed ordinanze della Corte Costituzionale riguardanti leggi della Regione Puglia;
- b) ricorsi e sentenze di Organi giurisdizionali che prevedono un coinvolgimento della Regione Puglia;
- c) leggi e regolamenti regionali;
- d) deliberazioni del Consiglio Regionale riguardanti la convalida degli eletti;
- e) atti e circolari aventi rilevanza esterna;
- f) comunicati ufficiali emanati dal Presidente della Regione e dal Presidente del Consiglio Regionale;
- g) atti relativi all'elezione dell'Ufficio di Presidenza dell'Assemblea, della Giunta regionale, delle Commissioni permanenti e loro eventuali dimissioni;
- h) deliberazioni, atti e provvedimenti generali attuativi delle direttive ed applicativi dei regolamenti della Comunità Europea;
- i) disegni di legge ai sensi dell'art. 8 della L.R. n. 19/97;
- j) lo Statuto regionale e le sue modificazioni;
- k) richieste di referendum con relativi risultati;
- l) piano di sviluppo regionale con aggiornamenti o modifiche.

Nella parte II sono pubblicati:

- a) decreti ed ordinanze del Presidente della Giunta regionale;
- b) deliberazioni della Giunta regionale;
- c) determinazioni dirigenziali;
- d) decreti ed ordinanze del Presidente della Giunta regionale in veste di Commissario delegato;
- e) atti del Difensore Civico regionale come previsto da norme regionali o su disposizioni del Presidente o della Giunta;
- f) atti degli Enti Locali;
- g) deliberazioni del Consiglio Regionale;
- h) statuti di enti locali;
- i) concorsi;
- j) avvisi di gara;
- k) annunci legali;
- l) avvisi;
- m) rettifiche;
- n) atti di organi non regionali, di altri enti o amministrazioni, aventi particolare rilievo e la cui pubblicazione non è prescritta.

INSERZIONI

Gli atti da pubblicare devono essere inviati almeno 3 giorni prima della scadenza del termine utile per la pubblicazione alla Direzione del Bollettino Ufficiale - Lungomare N. Sauro, 33 - 70121 Bari.

Il testo originale su carta da bollo da € 14,62 salvo esenzioni di legge, deve essere corredato da 1 copia in carta uso bollo, dall'attestazione del versamento della tassa di pubblicazione prevista e da 1 copia in formato elettronico firmata con procedura digitale.

Gli avvisi da pubblicare ai sensi della L.R. n. 11/2001 sono gratuiti.

L'importo della tassa di pubblicazione è di € 185,93 comprensivo di IVA, per ogni inserzione il cui contenuto non sia superiore, nel testo, a quattro cartelle dattiloscritte pari a 100 righe per 60 battute (o frazione) e di € 13,63 comprensivo di IVA, per ogni ulteriore cartella dattiloscritta di 25 righe per 50 battute (o frazione).

Il versamento deve essere effettuato sul c/c/p n. **60225323** intestato a **Regione Puglia - Tasse, Tributi e Proventi regionali - Codice 3119**.

Non si darà corso alla pubblicazione senza la predetta documentazione.

ABBONAMENTI

L'abbonamento, esclusivamente annuo, è di € 134,28 da versare su c/c/p n. **60225323** intestato a **Regione Puglia - Tasse, Tributi e Proventi regionali - Codice 3119**.

I versamenti effettuati entro il 15° giorno di ogni mese avranno validità dal 1° giorno del mese successivo, mentre i versamenti effettuati dopo il 15° giorno e comunque entro il 3° giorno di ogni mese avranno validità dal 15° giorno del mese successivo.

Costo singola copia € 1,34.

Il Bollettino Ufficiale è in vendita presso:

Libreria Piazza - Piazza Vittoria, 4 - Brindisi;

Libreria Patierno Antonio - Via Dante, 21 - Foggia;

Libreria Casa del Libro - Mandese R. - Viale Liguria, 80 - Taranto.

SOMMARIO

“Avviso per i redattori e per gli Enti:

Il Bollettino Ufficiale della Regione Puglia si attiene alle regole della Legge 150/2000 per la semplificazione del linguaggio e per la facilitazione dell'accesso dei cittadini alla comprensione degli atti della Pubblica Amministrazione. Tutti i redattori e gli Enti inserzionisti sono tenuti ad evitare sigle, acronimi, abbreviazioni, almeno nei titoli di testa dei provvedimenti”.

PARTE PRIMA***Leggi e regolamenti regionali***

LEGGE REGIONALE 15 maggio 2012, n. 10

“Disposizioni per il passaggio alla diffusione televisiva digitale”

Pag. 16204

LEGGE REGIONALE 15 maggio 2012, n. 11

“Misure urgenti per l’accelerazione della determinazione delle dotazioni organiche delle aziende ed enti del Servizio sanitario regionale e di tutela assistenziale”

Pag. 16206

Deliberazioni del Consiglio

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO REGIONALE 11 maggio 2011, n. 86

Legge Regionale “Modifiche e integrazioni alla legge regionale 12 maggio 2004, n. 7 (Statuto della Regione Puglia): seconda lettura (articolo 123 della Costituzione della Repubblica Italiana)”.

Pag. 16207

PARTE PRIMA

Leggi e regolamenti regionali

LEGGE REGIONALE 15 maggio 2012, n. 10

“Disposizioni per il passaggio alla diffusione televisiva digitale”IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATOIL PRESIDENTE
DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

La seguente legge:

Art. 1

1. Scopo della presente legge è evitare soluzioni di continuità della diffusione televisiva terrestre durante il passaggio dal sistema analogico a quello digitale, disposto con decreto del Ministro dello sviluppo economico 10 aprile 2009 (Modifiche al calendario nazionale per il passaggio definitivo alla trasmissione televisiva digitale terrestre con relativi allegati 1 e 2) e successive modifiche e integrazioni, fatte salve le vigenti norme in materia di tutela della salute, del territorio, dell'ambiente, del paesaggio e dei beni culturali.

2. La presente norma è applicabile esclusivamente alle istanze di adeguamento tecnologico degli impianti televisivi esistenti già provvisti di concessione all'uso della risorsa radio rilasciata dal Ministero dello sviluppo economico - Dipartimento delle comunicazioni, presentate entro le scadenze previste dal Ministero dello sviluppo economico con decreto del 14 dicembre 2011 (23 maggio 2012 per la provincia di Foggia e 8 giugno 2012 per tutte le altre province).

3. Decorso il termine di cui al comma 2 e in tutti gli altri casi, le domande devono essere presentate e istruite nei termini e secondo le disposizioni previste dal decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259 (Codice delle comunicazioni elettroniche) e successive modifiche e integrazioni, dalla legge regionale 8 marzo 2002, n. 5 (Norme transitorie per la tutela dall'inquinamento elettromagnetico prodotto da sistemi di telecomunicazioni e radiotelevisivi operanti nell'intervallo di frequenza fra Ohz e 300 GHz) e dal regolamento regionale 14 settembre 2006, n. 14 (Regolamento per l'applicazione della legge regionale 8 marzo 2002, n. 5).

Art. 2

1. I titolari degli impianti autorizzati e in esercizio che necessitano di interventi tecnici per l'adeguamento alla nuova modalità di trasmissione di cui all'articolo 1, qualora le modifiche tecnologiche non comportino aumenti dei livelli emissivi di campo elettromagnetico, né modifiche ai volumi edilizi e/o alla sagoma dell'impianto, presentano al Comune e ai Dipartimenti provinciali territorialmente competenti dell'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente (ARPA) Puglia, entro le scadenze indicate all'articolo 1, istanza motivata e documentata contenente:

- a) dichiarazione del legale rappresentante dell'impianto, resa ai sensi degli articoli 46 (Dichiarazioni sostitutive di certificazioni) e 47 (Dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorietà) del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa) e dell'articolo 26 (Sanzioni penali) della legge 4 gennaio 1968, n. 15 (Norme sulla documentazione amministrativa e sulla legalizzazione e autenticazione di firme), attestante le condizioni di cui innanzi, l'autorizzazione all'uso delle frequenze, l'autorizzazione edilizia relativa alle strutture esistenti;
- b) potenza in antenna dell'impianto esistente oggetto di adeguamento tecnologico;

- c) stralcio della carta tecnica regionale con l'ubicazione degli impianti, il foglio map-pale e la particella, l'indirizzo civico e ogni ulteriore indicazione caratterizzante il sito.

2. Successivamente a tale comunicazione il legale rappresentante, sotto la propria responsabilità civile e penale, può dare immediata esecuzione all'intervento di adeguamento tecnologico dell'impianto e può avviare lo stesso all'esercizio provvisorio.

3. Ai fini della conclusione dell'istruttoria e del perfezionamento dell'autorizzazione, il titolare deve, entro e non oltre il 31 dicembre 2012, presentare al Comune interessato e ad Arpa Puglia la documentazione per il rilascio dell'autorizzazione

prevista dal d.lgs. 259/2003 e successive modifiche e integrazioni, dalla l.r. 5/2002 e dal regolamento regionale 14/2006. Entro il suddetto termine deve, inoltre, essere presentata ad Arpa Puglia la perizia giurata ex punto 1.D (Istruttoria certificato di conformità post-attivazione), comma 7, del regolamento regionale 14/2006.

Art. 3

1. Successivamente al perfezionamento del titolo autorizzativo, secondo modalità e tempi all'uopo individuate da ARPA e rese note attraverso il portale di ARPA Puglia, i soggetti titolari degli impianti di cui trattasi inseriscono i dati tecnici degli stessi nel Catasto regionale delle sorgenti di campi elettromagnetici.

La presente legge è dichiarata urgente e sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione ai sensi e per gli effetti dell'art. 53, comma 1 della L.R. 12/05/2004, n° 7 "Statuto della Regione Puglia" ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Puglia.

Data a Bari, addì 15 maggio 2012

VENDOLA

LEGGE REGIONALE 15 maggio 2012, n. 11

“Misure urgenti per l’accelerazione della determinazione delle dotazioni organiche delle aziende ed enti del Servizio sanitario regionale e di tutela assistenziale”

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO

IL PRESIDENTE
DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

La seguente legge:

Art. 1

1. I Direttori generali delle aziende e degli enti del Servizio sanitario regionale approvano le dotazioni organiche di cui all’articolo 1 (Ridefinizione dotazioni organiche rete ospedaliera), commi 1, 2 e 3, della legge regionale 28 settembre 2011, n. 22 (Legge regionale 9 febbraio 2011, n. 2 - Approva-

zione del Piano di rientro della Regione Puglia 2010-2012), entro e non oltre trenta giorni dalla data di entrata in vigore delle disposizioni relative alla seconda fase del piano di riordino ospedaliero, prevista dalla l.r. 2/2011. In caso di mancato rispetto del termine, la Giunta regionale procede, entro e non oltre i dieci giorni successivi, alla nomina di un commissario ad acta.

2. Fermo restando il rispetto di quanto previsto dalla l.r. 2/2011, in via eccezionale e in relazione alla esigenza di assicurare livelli essenziali di tutela assistenziale, le aziende e gli enti del Servizio sanitario regionale, fino all’espletamento delle procedure per la copertura dei posti vacanti e, comunque, per un periodo non superiore a sei mesi decorrenti dalla data di entrata in vigore della presente legge, si avvalgono a tempo determinato, senza oneri aggiuntivi sul livello di spesa sostenuto per la medesima voce di costo nell’esercizio 2011 e nel rispetto dei limiti di spesa consentiti dalle norme nazionali vigenti in materia di contenimento della spesa delle amministrazioni pubbliche, del personale selezionato all’esito delle procedure di cui all’articolo 3, comma 40, della legge regionale 31 dicembre 2007, n. 40 (Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione 2008 e bilancio pluriennale 2008-2010 della Regione Puglia), oggetto della sentenza della Corte Costituzionale 7 febbraio 2011, n. 42, depositata l’11 febbraio 2011.

La presente legge è dichiarata urgente e sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione ai sensi e per gli effetti dell’art. 53, comma 1 della L.R. 12/05/2004, n° 7 “Statuto della Regione Puglia” ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Puglia.

Data a Bari, addì 15 maggio 2012

VENDOLA

Deliberazioni del Consiglio

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO REGIONALE 11 maggio 2011, n. 86

Legge Regionale “Modifiche e integrazioni alla legge regionale 12 maggio 2004, n. 7 (Statuto della Regione Puglia): seconda lettura (articolo 123 della Costituzione della Repubblica Italiana)”.

L'anno duemiladodici, il giorno undici del mese di maggio, alle ore 10,30, in Bari, nella Sala delle adunanze del Consiglio regionale, in seduta pubblica, si è riunito il

CONSIGLIO REGIONALE

sotto la Presidenza di Onofrio Introna

Vice Presidenti: Antonio Maniglio - Nicola Marmo

Consiglieri segretari: Andrea Caroppo - Giuseppe Longo

e con l'assistenza:

- del Segretario generale del Consiglio: Silvana Vernola

Consiglieri presenti: ALFARANO Giovanni; AMATI Fabiano; BELLOMO Davide; BLASI Sergio; BOCCARDI Michele; BRIGANTE Giovanni; BUCCOLIERO Antonio; CANONICO Nicola; CAPONE Loredana; CARACCILO Filippo; CAROPPO Andrea; CASSANO Massimo; CERVELLERA Alfredo; CONGEDO Saverio; CURTO Euprepio; DAMONE Francesco Maria; DE BIASI Francesco; DE LEONARDIS Giovanni; DECARO Antonio; DI GIOIA Leonardo; DISABATO Angelo; EPIFANI Giovanni; FRIOLO Maurizio; Nunzio Cesare; GATTA Giacomo; Diego; GENTILE Elena; GIANFREDA Aurelio Antonio; GRECO Salvatore; INTRONA Onofrio; IURLARO Pietro; LADDOMADA Francesco; LONGO Giuseppe;

LONIGRO Giuseppe; LOSAPPIO Michele; LOSPINUSO Pietro; MANIGLIO Antonio; MARINO Leonardo; MARMO Nicola; MARTI Roberto; MATARRELLI Antonio; MAZZA Patrizio; MAZZARANO Michele; MENNEA Ruggiero; MONNO Michele; NEGRO Salvatore; NICASTRO Lorenzo; NUZZIELLO Anna; OGNISANTI Francesco; PALESE Rocco; PASTORE Francesco; PELILLO Michele; PELLEGRINO Donato; PENTASSUGLIA Donato; ROMANO Giuseppe; SALA Arnaldo; SANNICANDRO Arcangelo; SCHIAVONE Orazio; STEFANO Dario; SURICO Giammarco; TARQUINIO Lucio; Rosario Filippo; VADRUCCI Mario; VENDOLA Nicola; VENTRICELLI Michele; ZULLO Ignazio.

Consiglieri assenti: BARBA Antonio; CAMPOREALE Antonio; CHIARELLI Gianfranco; Giovanni; LANZILOTTA Domenico; LOIZZO Mario; Cosimo; MINERVINI Guglielmo; OLIVIERI Giacomo.

A relazione del Signor Presidente, il quale informa l'Assemblea che secondo argomento in discussione è la legge regionale: “Modifiche e integrazioni alla legge regionale 12 maggio 2004, n. 7 (Statuto della Regione Puglia): seconda lettura (articolo 123 della Costituzione della Repubblica Italiana)”.

Il Presidente ricorda che, con deliberazione n. 74 del 24 gennaio 2012, il Consiglio regionale procedette, ai sensi dell'art. 123 della Costituzione della Repubblica italiana, all'approvazione in prima lettura delle modifiche e integrazioni alla legge regionale 12 maggio 2004, n. 7 (Statuto della Regione Puglia).

Comunica, quindi, che, decorso il prescritto intervallo di almeno due mesi, si deve ora procedere all'approvazione, in seconda lettura, ai sensi del citato articolo 123 della Costituzione della Repubblica italiana, delle modifiche di che trattasi, precisando che è necessario conseguire il voto favorevole della maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio. Ne dà lettura.

Omissis

IL CONSIGLIO REGIONALE

Visto l'art. 123 della Costituzione della Repubblica italiana;

A maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio regionale, con 48 voti favorevoli, espressi con procedimento elettronico, a norma dell'art. 49 del regolamento interno del Consiglio (hanno votato sì 48 consiglieri: Alfarano, Amati, Blasi, Boccardi, Brigante, Buccoliero, Capone, Caracciolo, Caroppo, Cassano, Cervellera, Congedo, Curto, Damone, Decaro, Disabato, Epifani, Friolo, Gatta, Gentile, Introna, Iurlaro, Laddomada, Longo, Losappio, Lospinuso, Maniglio, Marti, Matarrelli, Mazza, Mazzarano, Monno, Negro, Nicastro, Ognissanti, Palese, Pelillo, Pellegrino, Pentassuglia, Romano, Sala, Schiavone, Stefano, Surico, Tarquinio, Vadrucci, Ventricelli e Zullo; si è astenuto il Consigliere Bellomo; sono risultati assenti al momento del voto i Consiglieri Canonico, De Biasi, De Leonardis, Di Gioia, Gianfreda, Greco, Lonigro, Marino, Marmo, Mennea, Nuzziello, Pastore, Sannicandro e Vendola).

DELIBERA

di approvare, così come approva, in seconda lettura, ai sensi dell'articolo 123 della Costituzione della Repubblica italiana, la legge regionale "Modifiche e integrazioni alla legge regionale 12 maggio 2004, n. 7 (Statuto della Regione Puglia)", nel testo allegato alla presente delibera e di essa facente parte integrante.

Il Presidente del Consiglio
Onofrio Introna

Il Segretario Generale del Consiglio
Silvana Vernola

Il Dirigente del Servizio
Assemblea e Commissioni Consiliari
Silvana Vernola

LEGGE REGIONALE

MODIFICHE E INTEGRAZIONI ALLA LEGGE REGIONALE 12 MAGGIO 2004, N. 7 (STATUTO DELLA REGIONE PUGLIA)

(Approvata dal Consiglio regionale, in prima lettura, ai sensi dell'articolo 123 della Costituzione della Repubblica italiana, con deliberazione n. 74 del 24 gennaio 2012 e confermata, in seconda lettura, con deliberazione n. 86 dell'11 maggio 2012.

Art. 1

1. Alla legge regionale 12 maggio 2004, n. 7 (Statuto della Regione Puglia), sono apportate le seguenti modifiche e integrazioni:

- a) al comma 1 dell'articolo 24 (Composizione, modalità di elezione e scioglimento del Consiglio regionale) la parola "settantat" è sostituita dalla seguente: "sessantat";
- b) al comma 2 dell'articolo 33 (Prima seduta del Consiglio regionale) le parole: "dieci consiglieri" sono sostituite dalle seguenti: "otto consiglieri";
- c) al comma 1 dell'articolo 34 (Convenzione del Consiglio regionale) le parole: "dieci consiglieri" sono sostituite dalle seguenti "otto consiglieri";
- d) il comma 5 dell'articolo 4 (Giunta regionale) è sostituito dal seguente:
"5. Possono essere nominati componenti della Giunta regionale esclusivamente i Consiglieri regionali eletti.";
- e) dopo il comma 5 dell'articolo 43 è inserito il seguente:
"5bis. In deroga al comma 5, il Presidente della Giunta regionale può nominare assessori, in un numero non superiore a un quarto dei componenti della Giunta, i cittadini in possesso dei requisiti di eleg-

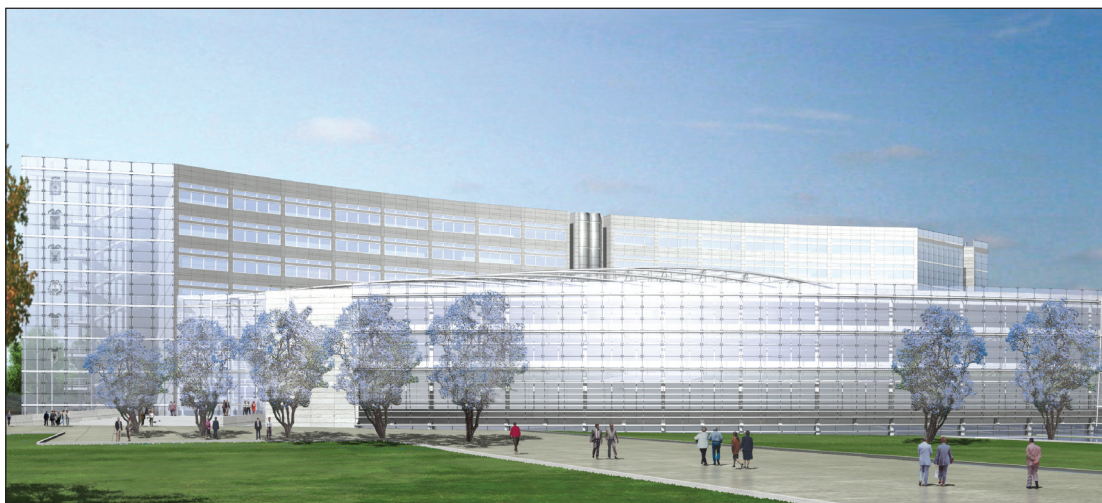
gibilità e compatibilità per la carica di Consigliere regionale.”.

2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano a partire dalla X legislatura.

Il Presidente del Consiglio
Onofrio Introna

Il Segretario Generale del Consiglio
Silvana Vernola

Il Dirigente del Servizio
Assemblea e Commissioni Consiliari
Silvana Vernola



Progetto nuova sede Consiglio Regionale



BOLLETTINO UFFICIALE

DELLA REGIONE PUGLIA

Direzione e Redazione: Lungomare Nazario Sauro, 33 - 70121 Bari

Tel. 0805406317 - 6372 / fax 0805406379

Abbonamenti: 0805406376

Sito internet: <http://www.regione.puglia.it>

e-mail: burp@regione.puglia.it

Direttore Responsabile **Dott. Antonio Dell'Era**